



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 30/13 DEL 29.7.2014**

**Oggetto: Procedura di Verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 relativa al “Progetto di rinnovo dell’autorizzazione di cava per lo sfruttamento di sabbie ubicato nel Comune di Santa Giusta - località “Sa Uccaria”, nella Provincia di Oristano”. Proponente: VA.CE. S.r.l..**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società VA.CE. S.r.l. ha presentato, a marzo 2014, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa all'intervento “Progetto di rinnovo dell’autorizzazione di cava per lo sfruttamento di sabbie ubicato nel Comune di Santa Giusta - località “Sa Uccaria”, nella Provincia di Oristano”, ascrivibile alla categorie di cui all'allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 8, lett. i) “Cave e torbiere”.

L'attività in esame è stata assoggettata alla procedura di VIA (istanza del 2004, conclusasi nel 2010 con giudizio positivo con prescrizioni - Delib.G.R. n. 28/16 del 21.7.2010) e prevedeva la coltivazione di circa 24 ettari di superficie per circa 2 milioni di metri cubi di materiale, con estrazione in falda. Nel corso della istruttoria di VIA, la Società ha presentato, nel 2009, una revisione del progetto di coltivazione con la riduzione della superficie interessata dagli scavi a 12 ettari, la diminuzione della profondità massima delle fosse di coltivazione (con relativo divieto di coltivare in falda) e la conseguente riduzione della volumetria (da 2 milioni di metri cubi a 258.000 metri cubi in banco). La cava opera in forza della Determinazione del n. 7334 del 13 marzo 2014, che proroga il termine di scadenza dell'autorizzazione del 2001 (Determinazione n. 383 del 6 giugno 2001) fino al 22 agosto 2014.

Il progetto di coltivazione in esame interesserà una superficie di circa 19 ettari e l'estrazione di circa 210.000 metri cubi di materiale, di cui il 72% rappresentato da sabbie; non è prevista l'escavazione in falda. L'attività estrattiva dovrebbe durare al massimo per 15 anni, compreso il recupero, con una produzione annua di circa 16.000 metri cubi.

La coltivazione avviene tramite mezzi meccanici (escavatore cingolato) e il materiale scavato viene trasportato all'impianto di selezione e lavaggio presente nell'area di cava, posto allo stato attuale nel mappale 74. Non vengono svolte operazioni di frantumazione ma di sola selezione.



In particolare, le operazioni previste sono:

- la scarificazione e l'accumulo del suolo nelle aree adiacenti lo scavo in cumuli non superiori a 2 metri di altezza e la realizzazione di semine protettive;
- l'eventuale rippaggio degli strati e l'asportazione dei livelli sabbiosi e conglomeratici, carico e trasporto all'impianto;
- il trasporto del materiale stoccato alla tramoggia, la selezione e il lavaggio presso l'impianto, il carico saltuario dei fanghi disidratati (previa caratterizzazione) e il loro reimpiego per il recupero;
- il recupero ambientale e il rimodellamento morfologico in funzione dell'uso agricolo finale.

È prevista la regimazione delle acque meteoriche tramite la realizzazione di canalizzazioni in terra, di sezione adeguata, che permetteranno l'intercettazione delle acque di ruscellamento a monte delle zone oggetto di coltivazione e il loro allontanamento verso i compluvi naturali. Le acque drenanti le zone in cui verrà collocato l'impianto verranno invece inviate alle vasche di decantazione, da cui verranno prelevate e riutilizzate nel ciclo produttivo di selezione. Durante l'attività di coltivazione è previsto l'abbattimento delle polveri tramite sistemi di innaffiamento con autobotti su cumuli e piste.

Nella prima fase verrà completato il recupero del settore più orientale della cava (settore I), in cui sono presenti i due laghetti ed è prevista la piantumazione con sughere, della viabilità che li circonda. L'impianto di selezione verrà spostato man mano che la coltivazione procede verso i settori successivi (settori II e III) e contestualmente, al termine della coltivazione, si procederà con le operazioni di recupero che prevedono il rimodellamento morfologico e il riempimento parziale dei vuoti, con il materiale di scarto. Il recupero permetterà la restituzione dei terreni agli usi agricoli originari.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio della Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), considerato che la documentazione depositata, come integrata spontaneamente a luglio 2014, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, vista la nota n. 28646 del 26.6.2014 del Servizio Tutela del Paesaggio per le Province di Oristano e del Medio Campidano, che rileva l'assenza di criticità, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. in fase di preparazione delle aree di scavo:



- a. preliminarmente alla fase di coltivazione e allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi. Il terreno asportato dovrà essere completamente riutilizzato nel recupero dello stesso sito di cava;
  - b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il deposito in aree soggette a dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale. Sui cumuli, di altezza non superiore a 2 metri, dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
  - c. le zone destinate allo stoccaggio del terreno vegetale dovranno essere indicate su una planimetria da presentare nel progetto da autorizzare;
2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
  - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
  - c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
  - d. contenere le polveri dovute alle fasi di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;
  - e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
3. per quanto riguarda le acque meteoriche:
- a. la gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
  - b. i canali di drenaggio previsti nella documentazione integrativa di luglio 2014 dovranno essere realizzati in terra e dovranno avere una sezione dimensionata sulla base di una serie storica di dati idrometrici aggiornati, rappresentativa per l'area di interesse;



- c. le canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dall'esterno delle aree in coltivazione, nelle diverse fasi, dovranno essere oggetto di manutenzione e controllo, al fine di garantirne l'efficacia al progredire della geometria degli scavi;
4. per quanto riguarda la componente idrogeologica:
  - a. per nessun motivo dovrà essere aumentata la superficie esposta della falda, né presso i laghetti esistenti, né nelle zone di futura coltivazione;
  - b. i lavori di coltivazione dovranno essere sempre mantenuti al di sopra del livello della falda, mantenendo sempre un franco di almeno 1 metro. Qualora, incidentalmente, dovesse essere intercettata la falda, la quota di fondo scavo prevista dal progetto dovrà essere rivista in modo da garantire il rispetto del sopra citato franco di 1 metro;
  - c. si dovranno attuare tutte le azioni finalizzate alla tutela del corpo idrico e al ripristino delle condizioni naturali;
  - d. l'eventuale utilizzo di acque presenti nei due laghetti di falda dovrà essere autorizzato dall'ente competente (Genio civile, Provincia);
5. per quanto riguarda il recupero, che dovrà svolgersi contemporaneamente alla coltivazione secondo la tempistica di progetto, via via che si raggiungono le morfologie finali:
  - a. come previsto nella documentazione integrativa di luglio 2014, dovrà essere realizzata, in prossimità dei due laghetti, la piantumazione di una superficie equivalente a quella del boschetto di eucalipto che verrà espantato in fase di coltivazione del settore III, prevedendo l'uso di specie autoctone, coerenti con il contesto;
  - b. gli interventi di tipo naturalistico dovranno essere supportati da personale esperto in discipline botaniche e tecniche vivaistiche, al fine di verificare la coerenza ecologica e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde, coerentemente con le caratteristiche funzionali dello strato di copertura. Le operazioni dovranno essere effettuate in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano, il quale dovrà essere preventivamente contattato;
  - c. dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone e locali;
  - d. per almeno cinque anni dalle piantumazioni si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, con particolare riferimento alle irrigazioni di soccorso e qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento dovranno essere attuati gli opportuni interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive al fine di garantire il raggiungimento dello stato di progetto in termini di densità degli individui;



- e. al fine di garantire l'attecchimento delle specie vegetali, dovranno essere verificate le condizioni locali di drenaggio dei materiali fini utilizzati per il riempimento, provvedendo, laddove necessario, ad aggiungere idonee quantità di scheletro (ghiaia, sabbia);
  - f. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
  - g. su tutte le aree rinaturalizzate dovrà essere evitato il pascolamento, per almeno due anni e, comunque, sino al completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
6. per favorire l'inserimento paesaggistico dell'area:
- a. la morfologia finale delle aree di scavo dovrà essere rappresentativa del paesaggio circostante e dovrà essere evitato il ripetersi di schemi regolari delle specie legnose e arbustive di cui è prevista la piantumazione, che dovrà essere il più possibile naturaliforme;
  - b. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione dell'attività, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere disposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi estratti e ancora da coltivare. Copia del piano di monitoraggio, corredato del cronoprogramma delle attività, da elaborare biennialmente sino alla conclusione dei lavori in forma di "Relazione tecnica di aggiornamento" o "Stato di avanzamento dei lavori", dovrà essere trasmesso al Servizio SAVI, al Comune di Santa Giusta, alla Provincia di Oristano, al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria e all'ARPAS;
7. dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
8. il progetto da sottoporre ad autorizzazione dovrà essere adeguato alle prescrizioni di cui sopra e dovrà essere inviato al Servizio SAVI oltre che agli Enti competenti.



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Progetto di rinnovo dell'autorizzazione di cava per lo sfruttamento di sabbie, ubicato nel Comune di Santa Giusta - località "Sa Uccaria", nella Provincia di Oristano" proposto dalla Società VA.CE. S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Santa Giusta, la Provincia di Oristano, l'ARPAS, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano e il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru